

Comunicazione prevista per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

ALLA QUESTURA DI TORINO
Ufficio Licenze

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (provincia o nazione)
il residente in
Via n. tel.
C.F.
indirizzo di posta elettronica certificata (se attivata)

in qualità di:

presidente e legale rappresentante dell'ente collettivo/circolo privato denominato.....
con sede nel Comune di: Via e n. civico.....
partita IVA. n.

in ottemperanza al disposto di cui all'art. 86, comma 2, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 ⁽¹⁾(2). Vedi nota a tergo.

COMUNICA

che nei locali dell'ente collettivo/circolo privato sopra indicato, si effettua la somministrazione di bevande alcoliche.

Luogo e data:

IL DICHIARANTE

Allega:

• copia di un documento di identità in corso di validità qualora la comunicazione sia trasmessa a mezzo posta raccomandata.

Spazio riservato all'Ufficio accettante ove il presente modulo venga consegnato dall'interessato nelle mani del dipendente addetto:

Il sottoscritto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, attesta che la comunicazione è stata sottoscritta dal sunnominato/a in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento..... rilasciato da
In data
Il dipendente addetto

E' possibile avvalersi delle ulteriori modalità di presentazione indicate dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/200 e successive modifiche e integrazioni.

(1) Art. 2bis D.L. 79/2012 conv. con la L. 131/2012 (Disposizioni in materia di enti e circoli privati). All'art. 86 del testo unico delle leggi di p.s., di cui al Regio Decreto 773/1931, dopo il primo comma è inserito il seguente: ***“Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma”.***

Sanzioni: per l'omessa comunicazione al questore è prevista la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 17bis (1) T.u.Lp.s. R.D. 773/1931, da € 516 a 3098 con pagamento in misura ridotta pari a € 1032.

(2) Art. 54 (1) L. 120/2010 (*Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne*) (...) chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Nota:

L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande negli enti collettivi/circoli privati di qualunque specie è disciplinata dal D.P.R. 235/2001 (obbligo della s.c.i.a. e della d.i.a. sanitaria al Comune competente) nonché dalla L.R. 38/2006 (artt. 3 e 21 co6).